

QUADERNI DELL'ARCHIVIO STORICO  
Collana diretta da Aldo Borsari

XXV

**Giuseppe Luosi,  
giurista italiano ed europeo.  
Traduzioni, tradizioni  
e tradimenti della codificazione**

*A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)*

Atti del Convegno Internazionale di Studi  
(Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006)

a cura di Elio Tavilla

**Archivio Storico**



Comune di Modena  
Assessorato alla Cultura

## Indice

Premessa .....	7
Giorgio Pighi <i>Luosi e la Modena fra due secoli</i> .....	9
Francesca Laura Sigismondi <i>Giuseppe Luosi: saggio di una biografia</i> .....	13
Elio Tavilla <i>La formazione di Giuseppe Luosi: un percorso à rebours</i> .....	35
Sara Parini Vincenti <i>Luosi e Romagnosi: un progetto per l'avvocatura napoleonica (1808-1817)</i> .....	89
Elisabetta D'Amico <i>La riforma luosiana degli studi giuridici pavesi</i> .....	115
Marco Cavina <i>Il codice della discordia. Giurisperiti estensi fra révolution ed impero</i> .....	141
Livio Antonielli <i>Luosi: un giurista "eterodosso" nella Milano napoleonica</i> .....	151
Emanuele Guaraldi <i>Luosi e il ministero della Giustizia del Regno d'Italia (1805-1814)</i> .....	169
Stefano Solimano <i>Le sacre du printemps. L'entrata in vigore del code civil nel Regno Italico</i> ....	191
Riccardo Ferrante <i>Traduzione del codice e tradizione scientifica: la cultura giuridica italiana davanti al Codice Napoleone</i> .....	223
Ettore Dezza <i>Giuseppe Luosi e il «Codice Napoleone Italiano»</i> .....	239
Jean-Louis Halpérin <i>A proposito di alcune difficoltà nell'applicazione dei codici napoleonici nei dipartimenti francesi d'Italia</i> .....	265
Carlos Petit <i>España y el Code Napoléon</i> .....	275
Pio Caroni <i>Codificare sui due versanti: quello civile e quello penale</i> .....	337
Paolo Cappellini <i>Il codice fra "tradizioni" e "tradimenti": problemi e suggestioni</i> .....	365
Indice dei nomi .....	393

Elisabetta D'Amico

## La riforma luosiana degli studi giuridici pavesi

SOMMARIO - 1. Le prime cure di Giuseppe Luosi - 2. Le premesse del progetto di riforma del 1808: la cooperazione di Gian Domenico Romagnosi - 3. Un nuovo piano per un nuovo Stato - 4. Italianità o francesizzazione? Conclusioni

### 1. *Le prime cure di Giuseppe Luosi*

Agli inizi dell'Ottocento, in ambito lombardo, è la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia a dover tradurre in didattica la prima esperienza applicativa dei codici<sup>1</sup>. L'avvento di questi ultimi comporta una rivoluzio-

1 Viene mantenuto in attività anche l'ateneo di Bologna, cui si aggiunge dopo il trattato di Presburgo l'università di Padova, mentre sono soppresse o trasformate in liceo quelle di Modena, Parma, Ferrara e Reggio Emilia (M. Roberti, *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno Stato moderno. 1796-1814*, Milano 1947, I-III, qui in particolare III, p. 322). Una panoramica sull'Università ticinese in P. Vaccari, *Storia dell'Università di Pavia*, Pavia 1957; Id., *L'università di Pavia: uno sguardo alla sua secolare attività didattica e scientifica*, in "Società pavese di storia patria", 13.1 (1961); Id., *La scienza e l'insegnamento del diritto nella Università di Pavia dalle origini all'età presente*, in "Discipline e maestri dell'Ateneo pavese", Pavia 1961, pp. 39-59; E. Brambilla, *L'istruzione pubblica dalla Repubblica al Regno d'Italia*, in "Quaderni storici", 8 (1973), pp. 512-517; I. Cipriandi - D. Giglio - G. Solaro, *Problemi scolastici ed educativi nella Lombardia del primo Ottocento*, II, *L'istruzione superiore*, Milano 1978; A. Ferraresi - A. Mosconi Grassano - A. Pasi Testa, *Cultura e vita universitaria nelle miscellanee Belcredi, Giardini, Ticinensia*, Milano 1986; «... parlano un suon che attenta Europa ascolta». *Poeti, scienziati, cittadini nell'Ateneo pavese tra riforme e rivoluzione*, Pavia 2000; D. Tongiorgi, *L'eloquenza in cattedra: la cultura letteraria nell'Università di Pavia dalle riforme teresiane alla Repubblica italiana, 1769-1805*, Bologna 1997. In particolare sulla facoltà legale E. Dezza, *Dalle «scienze utili» alle «scientifiche professioni»: la formazione universitaria di Giacomo Giovannetti*, in "Annali di storia pavese", 20 (1991), pp. 103-121, poi riedito in *Saggi di Storia del diritto penale moderno*, Milano 1992, pp. 367-387; Id., *La scuola penalistica pavese tra Sette e Ottocento*, in *Saggi di storia cit.*, pp. 319-365; L. Musselli, *Da Tamburini a Foscolo: la Facoltà legale pavese tra didattica giuridica e suggestioni di cultura globale*, in "Annali di storia pavese", 20 (1991), pp. 91-101; Id., *La Facoltà di Giurisprudenza nell'Ottocento*, in *Storia di Pavia*, Milano 2000, pp. 110. Per un confronto con la disciplina di altre università della Penisola, S. Bucci, *La scuola italiana nell'età napoleonica*, Bologna 1976; M. R. Di Simone, *La «Sapienza» romana nel Settecento. Organizzazione universitaria e insegnamento del diritto*, Roma 1980; R. Boudard, *Expériences françaises de l'Italie napoléonienne: Rome dans le système universitaire napoléonien et l'organisation des académies et universités...*, Roma 1988; P. Alvazzi del Frate, *Università napoleoniche negli «stati romani». Il Rapport di Giovanni Ferri de Saint-Constant sull'istruzione pubblica (1812)*, Roma 1995; Id., *Tra diritto comune e codici: la facoltà di giurisprudenza della Sapienza nel periodo napoleonico*, in "Annali di storia delle università italiane", 4 (2000), pp. 63-76; G. Zanella, *Bibliografia per la storia dell'Università di Bologna. Origini-1945*, Bologna 1986; *Studi e memorie per*

ne nel sistema del diritto, cui l'insegnamento universitario non può sottrarsi. Nel breve torno di cinque anni la facoltà pavese vede succedersi ben due riforme dei piani di studio, tutte orientate all'apprendimento dei nuovi testi legislativi (1803, 1808). La successione così rapida di tali provvedimenti testimonia dell'attenzione particolare riservata dal potere politico alla formazione dei nuovi giuristi.

Con il passaggio costituzionale dalla Repubblica al Regno è il Gran Giudice Giuseppe Luosi che si incarica di tradurre in linee didattiche i nuovi assetti del monarchia italiana. La fervente attività legislativa, voluta e sostenuta dallo stesso Luosi<sup>2</sup>, arriva a toccare gli studi per i legali in modo inequivocabilmente indirizzato alla comprensione del sistema legislativo e della novità proprie dello stato amministrativo.

---

*la storia dell'università di Bologna*, Bologna 1956; L. Simeoni, *Storia della Università di Bologna*, II, *L'età moderna 1500-1888*, ristampa anastatica dell'edizione del 1940, Sala Bolognese 1988. Per una panoramica dell'età della Restaurazione, quando ancora insegnano docenti del periodo precedente, L. Moscati, *La facoltà legale e la scienza giuridica della Restaurazione*, in "Annali di storia delle università italiane", 4 (2000), pp. 277-321, e, specificatamente sull'Università di Pavia, A. Andreoni - P. Demuru, *La Facoltà politico legale dell'Università di Pavia nella Restaurazione (1815-1848). Docenti e studenti*, Bologna 1999.

- 2 Un quadro complessivo dell'attività legislativa nel periodo napoleonico e nella precedente età rivoluzionaria in M. Roberti, *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno Stato moderno*, Milano 1946-1947, II, pp. 5-131. Da ultimo, sul Regno d'Italia, il volume *La formazione del primo Stato italiano. Milano capitale napoleonica*, Milano 2007. Sulla strategia napoleonica, A. Cavanna, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in *Ius Mediolani. Studi offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 659-760, ora anche in Id., *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli 2007, pp. 833-927; A. Cavanna - G. Vanzelli, *Il primo progetto di Codice penale per la Lombardia napoleonica, 1801-1802*, Padova 2000; E. Dezza, *Appunti sulla codificazione nel primo Regno d'Italia: il progetto del 1809*, in *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano 1992, pp. 199-280; Id., *Il codice di procedura penale del Regno Italico (1807). Storia di un decennio di elaborazione legislativa*, Padova 1983; *Le fonti del codice di procedura penale del Regno Italico (1806-1808)*, a cura di E. Dezza, Milano 1985; M. Da Passano, *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero*, Torino 2000; Id., "Un'opera filantropica e ben combinata". *Il progetto di codice penale italico del 1806 nel parere inedito di un genero di Pietro Verri*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, I, Milano 2003, pp. 713-766; G. Volpi Rosselli, *Il progetto del codice di commercio del Regno d'Italia (1807-1808)*, Milano 1988; M.G. di Renzo Villata, *In un turbinio di modelli. Il processo civile in Lombardia tra fervore progettuale, realtà normativa e pratica (1801-1806)*, in *La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale 1802-1814*, Atti del convegno (Milano 13-16 novembre 2002), Milano 2006, pp. 159-213; L. Berlinguer, *Sui progetti di codice di commercio del Regno d'Italia (1807-1808). Considerazioni su un inedito di D. A. Azuni*, Milano 1970; A. Padoa Schioppa, *Le società commerciali nei progetti di codificazione del Regno d'Italia (1806-1808)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Atti del Terzo Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, Firenze 1977, pp. 1016-1067, poi riedito in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano 1992, pp. 113-135; A. Brienza, *I progetti di codice commerciale nella Repubblica Cisalpina e nel Regno d'Italia*, Milano 1978; A. Sciumé, *I tentativi per la codificazione del diritto commerciale nel Regno Italico (1806-1808)*, Milano 1982.

Le cure di Giuseppe Luosi verso l'istruzione pubblica legale iniziano subito dopo la nomina a Gran Giudice del Regno d'Italia<sup>3</sup>. Dalla Francia giunge la disposizione di provvedere a conformare il percorso universitario delle facoltà legali di Pavia e di Bologna (in seguito sarà uniformata anche Padova) al *Code civil*<sup>4</sup>, la cui traduzione è in opera dall'11 giugno da parte di una commissione composta dal giurista di Mirandola<sup>5</sup>.

Il 29 ottobre 1805 il Consultore Generale Pietro Moscati<sup>6</sup>, direttore della pubblica istruzione alle dipendenze del Ministero dell'Interno, clinico di fama probabilmente digiuno di cognizioni giuridiche, chiede al neo ministro di segnalargli le «opere da adottarsi nella facoltà legale [...] in un ramo che direttamente interessa le attribuzioni del suo Ministero»<sup>7</sup>. Così entro pochi mesi dalla sua entrata in carica, il Guardasigilli inaugura una serie di istruzioni e provvedimenti, che avranno il culmine nella predisposizione del nuovo piano di studi per la facoltà di giurisprudenza del 1808 e nell'istituzione delle scuole speciali della Capitale.

Alla richiesta di Moscati Luosi non si limita ad una mera approvazione o riprovazione dei testi ma si dilunga a formulare istruzioni sugli specifici contenuti che debbono avere le lezioni di ciascuna materia. Le indicazioni si rivolgono tanto ai docenti pavesi quanto ai colleghi della facoltà bolognese<sup>8</sup>.

A tale riguardo tre cattedre non destano particolari problemi: il Gran Giudice approva le *Meditazioni sull'economia* di Pietro Verri<sup>9</sup>, scelte di con-

3 Per le notizie biografiche su Giuseppe Luosi si rinvia sin d'ora al contributo di Francesca Sigismondi, *Giuseppe Luosi: saggio di una biografia*, supra in questo stesso volume.

4 Il dato è segnalato da M.G. di Renzo Villata, *Introduzione. La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette ed Ottocento. Il caso della Lombardia*, in *Formare il giurista. Esperienze dell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, a cura e con saggio introduttivo di M.G. di Renzo Villata, Milano 2004, p. 72.

5 Cfr. *infra* il saggio di Ettore Dezza in questo stesso volume *Giuseppe Luosi e il «Codice Napoleone italiano»*. *Cronaca di una breve illusione*.

6 Su Moscati, cfr. L. Pepe, *Giovanni Scopoli e la pubblica istruzione nel Regno d'Italia*, in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", 21 (1995), pp. 415-417.

7 Missiva del direttore generale della pubblica istruzione al Ministro Luosi 29 ottobre, Archivio di Stato di Milano (d'ora in poi ASMi), *Studi Parte Moderna*, cart. 950, e lettera di Moscati al rettore dell'Università pavese 5 ottobre 1805, in Archivio di Stato di Pavia (d'ora in poi ASPv), *Università, Rettorato, Lezioni calendari, orari*, cart. 177.

8 Le istruzioni del Ministro Luosi 11 novembre 1805 sono dirette al direttore generale della pubblica istruzione che poi provvede a trasmetterle al rettore dell'università, in ASMi, *Studi Parte Moderna*, cart. 950. Il medesimo testo è consultabile presso ASPv, *Università, Rettorato, Lezioni calendari, orari*, cart. 177.

9 Su Verri e le tematiche economiche, cfr. A. Mauri, *La dottrina economica di Pietro Verri*, Milano 1924; M.R. Manfra, *Pietro Verri e i problemi economici del tempo suo*, Milano-Genova-Roma-Napoli, 1932; C. A. Vianello, *Itinerari economici, costi di trasporto e dazi nel Settecento lombardo (con una consulta inedita di Pietro Verri)*, in *Atti e Memorie del Terzo Congresso Storico Lombardo*, Milano 1938, pp. 419-454; Id., *La riforma daziaria in un inedito di P. Verri*, in "Archivio storico lombardo", 4 (1939), pp. 231-232; F. Venturi, *Le "Meditazioni sulla economia politica" di Pietro Verri. Edizioni, echi e discussioni*, in "Rivista storica italiana", 90 (1978), pp. 530-594; D.M. Klang, *Cesare Beccaria, Pietro Verri e l'idea dell'imprenditore nell'illuminismo mi-*

certo dai due professori (pavese e bolognese) di Economia Politica<sup>10</sup>; l'edizione ticinese del *De Criminibus* di Anton Matthes a cura e nota di Tommaso Nani, futuro collaboratore di Luosi per la redazione del codice penale, e docente della cattedra pavese di diritto e procedura criminale<sup>11</sup> e l'opera di Vincenzo d'Adda sull'arte notarile, indicata da Elia Giardini<sup>12</sup>. Per la procedura

---

lanese, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Convegno di studi per il 250° anniversario della nascita promosso dal Comune di Milano, Bari 1990, pp. 371-406. Nella vasta bibliografia su Verri, da ultima L. Garlati Giugni, *Un uomo, un'epoca, una città: Pietro Verri e la Milano dei Lumi. Riflessioni a margine di Pietro Verri e il suo tempo*, in "Nuova Rivista Storica", 84.2 (2000), pp. 435-450, e i due volumi di *Pietro Verri e il suo tempo*, Bologna 1999; M.G. di Renzo Villata, *Verri, Martini e il Regolamento giudiziario. Riflessioni sparse in tema di "conservare" e "distruggere"*, in *Studi di storia del diritto*, III, Milano 2001, pp. 641-718; Ead., *Un buon giudice, un buon giurista, un buon legislatore. Pietro Verri, Spannocchi e il "sistema giudiziario"*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, II, Milano 2003, pp. 831-923; M. Verga, *Pietro Verri: una biografia erudita*, in "Società e storia", 96 (2002), pp. 351-362; G. Ricuperati, *Pietro Verri e il genere della biografia*, in "Società e storia", 96 (2002), pp. 377-390; G.F. Siboni, *Una biografia inedita di Pietro Verri: le memorie di Giorgio Guelfi*, in "Nuova rivista storica", 90 (2006), pp. 105-160; Da Passano, "Un'opera filantropica e ben combinata" cit.

- 10 Rispettivamente Adeodato Ressi e Luigi Valeriani (l'elenco dei professori bolognesi può leggersi in Simeoni, *Storia dell'Università di Bologna* cit., pp. 156-157). Il primo abbandona così l'idea di adottare le opere di economia politica di Stuart e Smith (cfr. elenco del Rettore Nani 4 agosto 1805 e successiva missiva dello stesso al Direttore generale della pubblica istruzione 23 agosto 1805, in ASMi, *Studi Parte Moderna*, cart. 950). Sullo sfortunato docente pavese, morto in carcere, cfr. L. Rava, *Adeodato Ressi economista e martire dell'indipendenza*, Bologna 1925; A. Nova, *Ressi Adeodato da Cervia, in Memorie e documenti per la storia dell'Università di Pavia e degli uomini più illustri che vi insegnarono*, II, Bologna 1970 (ristampa anastatica dell'edizione di Pavia 1877-78), pp. 337-340; G. De Paoli, *Pavia cisalpina e napoleonica*, vol. II, Pavia 1975, pp. 29, 35-36, 38-39; Cipriandi-Giglio-Solaro, *Problemi scolastici* cit., pp. 201, 283-284; Dezza, *Dalle «scienze utili»* cit., pp. 375-376; Andreoni-Demuru, *La Facoltà* cit., pp. 125-128.
- 11 E. Dezza, *Tommaso Nani e la dottrina dell'indizio nell'età dei lumi*, Milano 1992; M.C. Zorzoli, *Tommaso Nani*, in «... parlano un suon che attenta Europa ascolta». *Poeti, scienziati, cittadini nell'ateneo pavese tra riforme e rivoluzione*, Pavia 2000, pp. 109-115. Sulla docenza in particolare, Dezza, *Dalle «scienze utili»* cit., pp. 378-379, e Id., *La scuola penalistica pavese* cit., pp. 352-354. Su Matthes, Dezza, *Accusa e inquisizione: dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989, pp. 106-116.
- 12 Cfr. elenco del rettore Nani 4 agosto 1805, in ASMi, *Studi Parte Moderna*, cart. 950. L'opera è giudicata adatta a procurare le nozioni elementari del notariato, anche se di necessità non aggiornata alle novità legislative di questo ramo del diritto (cfr. le istruzioni luosiane cit.). Su Giardini, Ferraresi - Mosconi Grassano - Pasi Testa, *Cultura e vita universitaria nelle miscellanee Belcredi, Giardini, Ticinensia*, cit., pp. 211-219; L. Musselli, *Da Tamburini a Foscolo: la Facoltà legale pavese*, cit., pp. 453-454 e 457-458; A. Nova, *Giardini Elia da Pavia*, in *Memorie e documenti* cit., pp. 327-329; Dezza, *Dalle «scienze utili»* cit., pp. 376-378; Andreoni - Demuru, *La Facoltà politico legale* cit., Bologna 1999, pp. 109-115. Su Giardini professore di eloquenza, Tongiorgi, *L'eloquenza* cit., pp. 42, 123-124, 148-150. Sul ruolo di Giardini come traduttore del *Code civil*, oltre al saggio di Ettore Dezza, *Giuseppe Luosi e il «Codice Napoleone italiano»*. *Cronaca di una breve illusione, infra* in questo stesso volume, si vedano Dezza, *Il codice di procedura penale* cit., pp. 171-172 nt. 56, e P.



criminale, però, il ministro aggiunge due precisazioni: la materia deve essere insegnata unitamente alla procedura civile, conformemente a quanto prescritto per le facoltà francesi<sup>13</sup>, e deve prevedere la spiegazione il Terzo Statuto Costituzionale del Regno, per «tutto ciò che è relativo alla nuova maniera d'istruire le cause al nuovo rito dei giudizi»<sup>14</sup>.

Per gli insegnamenti di Filosofia morale, diritto naturale e di Diritto pubblico e delle genti<sup>15</sup>, invece, la preferenza luosiana è accordata agli studiosi italiani, rispettivamente il giansenista Pietro Tamburini<sup>16</sup>, titolare della prima cattedra, ed il wolffiano Giovanni Maria Lampredi<sup>17</sup>. Quest'ultimo è prediletto a discapito del Burlamaqui, giurista della tarda tradizione giusnaturalista pufendorfiana, giudicato troppo metafisico nella parte filosofica ed imperfetto sul diritto delle genti, sul quale invece era caduta la scelta dei due professori bolognesi<sup>18</sup>.

---

Cappellini, *Note storiche introduttive al Codice di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia*, a cura di G. Cian, Padova 1989, pp. XI-XX.

- 13 Sulla riforma francese degli studi giuridici del 1804, R. Ferrante, *Dans l'ordre établi par le code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'Illuminismo giuridico*, Milano 2002, pp. 26-38. La distribuzione delle cattedre nel piano di istruzione può leggersi a p. 31. Sull'università d'oltralpe, si veda il volume *Histoire des Universités en France*, a cura di J. Verger, Toulouse 1986.
- 14 Per l'insegnamento processualcivilistico, *infra* in questo stesso paragrafo.
- 15 Professata da Giuseppe Prina, sulla cui docenza cfr. Dezza, *Dalle «scienze utili»* cit., pp. 379-381 e bibliografia ivi citata. Per la parte del suo corso sul diritto delle genti, Prina rinuncia all'iniziale persuasione di utilizzare il testo di Emer de Vattel (nella traduzione italiana di L.A. Loschi) *Il diritto delle genti, ovvero Principii della legge naturale, applicati alla condotta e agli affari delle nazioni e de' sovrani. Opera scritta nell'idioma francese dal sig. di Vattel e recata nell'italiano da Lodovico Antonio Loschi*, tomo primo [-terzo], Bologna, tip. de' fratelli Masi, 1804-1805), «il più importante tra i discepoli di Wolff»; «i principi elaborati dal Vattel furono in seguito, per molti anni, presi come i principi di quello che più tardi si chiamò diritto "internazionale" (pubblico)» (G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, p. 151). Cfr. l'elenco di Nani cit. e le istruzioni luosiane cit. Su Vattel, si veda da ultimo, F. Mancuso, *Diritto, stato, sovranità: il pensiero politico-giuridico di Emer de Vattel tra assolutismo e rivoluzione*, Napoli-Roma 2002.
- 16 Cfr. Dezza, *Dalle «scienze utili»* cit., p. 374; Musselli, *Da Tamburini* cit., p. 99; A. Zambarbieri, *Pietro Tamburini*, in *Poeti, scienziati, cittadini nell'Ateneo Pavese tra riforme e rivoluzione*, Pavia 2000, pp. 371-379; Andreoni - Demuru, *La Facoltà* cit., p. 65 nt. 1. Tamburini è membro del neonato e prestigioso Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Sulla storia dell'Istituto Lombardo ed in particolare sul profilo dei suoi membri dall'Ottocento ad oggi rinvio al volume in preparazione sulla *Storia dell'Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere* a cura dello stesso Istituto.
- 17 Autore de *Juris publici universali sive juris naturae et gentium theoremata*, opera stampata in tre volumi tra il 1776 ed il 1778, che a giudizio di Luosi ha il pregio di essere «scritta con ordine, chiarezza, e eleganza di stile» da uno «Scrittore pure Italiano». Sul giurista toscano, P. Comanducci, *Settecento conservatore. Lampredi e il diritto naturale*, Milano 1981.
- 18 Jean-Jacques Burlamaqui ed il suo *Principi del diritto politico* raccolgono, infatti, la preferenza del docente di diritto pubblico dell'Ateneo bolognese, mentre il professore di filosofia morale, l'abate Girolamo Prandi, sceglie del medesimo autore gli *Elementi di diritto di natura* (in ASM, *Studi Parte Moderna*, cart. 950). Cfr. su questo tardo giusnaturalista i volumi *Burlamaqui et le droit naturel*, Genève 1944; W. Habscheid,

Con l'occasione auspica che altri docenti s'impegnino come Tamburini a pubblicare le loro lezioni<sup>19</sup>, rinnovando la direttiva governativa, già manifestata nel corso della Repubblica Italiana<sup>20</sup>, di privilegiare, quando possibile, gli autori italici. Riceve così il benestare del ministro il magistero dell'abate bresciano che si presenta come una «sintesi di un'esperienza giusfilosofica settecentesca», imperniata su un «moderato liberismo»<sup>21</sup>.

Per la storia, invece, il Gran Giudice boccia senza remissione l'indicazione del docente pavese, Giuseppe Zola<sup>22</sup>, di adottare il collaudato testo di Carlo Antonio Martini, l'*Ordo Historiae Juris*<sup>23</sup>, suggerendo l'operetta di Gabriel Bonnot de Mably *Maniera di studiare la storia*<sup>24</sup>, opera che attribui-

---

*Jean-Jacques Burlamaqui (1694-1748) und seine Principes du Droit naturel*, in *Statat und Gesellschaft. Festgabe für Günther Küchenhoff zum 60. Geburtstag am 21. August 1967*, Göttingen 1967, pp. 5-24.

- 19 Tamburini fa seguire ad una *Introduzione allo studio della filosofia morale, col prospetto di un corso della medesima, e dei diritti dell'uomo e delle società* del 1803 la stampa in tre riprese delle sue lezioni: di filosofia morale nel 1804, di filosofia morale e diritto naturale nel 1806 e di filosofia morale, diritto naturale e sociale nel 1812 (Dezza, *Dalle «scienze utili»* cit., p. 375, nt. 16).
- 20 A norma dell'art. 2, c. XIII, del Piano di Disciplina del 31 ottobre 1803 anno II, «Il Governo ha speciale riguardo a que' Professori, che [...] si distinguono con la pubblicazione di qualche opera degna d'applauso, o contribuiscono in altro modo alla fama e decoro dell'Università» (*Statuti e ordinamenti dell'Università di Pavia*, Pavia 1925, p. 284). Il 4 novembre 1804 il ministro degli Affari Interni Felici scrive al rettore dell'Ateneo che dovrà darsi «la debita prelazione [...] in parità di merito ai libri dei Dotti della Nostra Repub<sup>a</sup> a confronto di quelli Stranieri» (ASPv, *Università, Rettorato, Lezioni calendari, orari*, art.177). Cfr. *ibidem* nel medesimo segno la missiva tra gli stessi del precedente 18 ottobre «tornando ciò ad onore della Nazione, e ad incoraggiamento degli Studiosi».
- 21 Dezza, *Dalle «scienze utili»* cit., p. 375.
- 22 Sul professor Zola, cfr. C. Magenta, *Zola Giuseppe*, in *Memorie e documenti* cit., vol. I, pp. 409-504; Musselli, *Da Tamburini* cit., p. 100; M. Bernuzzi, *La Facoltà Teologica dell'Università di Pavia nel periodo delle riforme (1767-1797)*, Milano 1982, pp. 131-141; A. Zambarbieri, *Giuseppe Zola*, in *Poeti, scienziati, cittadini nell'Ateneo Pavese tra riforme e rivoluzione*, Pavia 2000, pp. 337-343.
- 23 L'opera, nata dalla concreta esperienza diplomatica dell'autore, segnala il rapporto tra le nazioni marcato dalla forza e non invece dal diritto naturale: Tarello, *Storia della cultura* cit., p. 353. Sulla vita e l'opera di Martini, cfr. A.A. Cassi, *Il "bravo funzionario" asburgico tra Absolutismus e Aufklärung: il pensiero e l'opera di Karl Anton von Martini (1726-1800)*, Milano 1999, sul testo in particolare pp. 48-51; M. Hebeis, *Karl Anton Martin (1726-1800)*, Frankfurt 1996; Id., *Naturrecht und Privatrechtskodifikation. Tagungsband des Martini-Colloquiums 1998*, a cura di H. Barta, R. Palme e W. Ingenhaeff, Wien 1999.
- 24 Così è indicata da Luosi. Il titolo esatto dell'opera è *Dello studio della storia*, pubblicata nel 1783. Una sintesi delle idee poco ortodosse di Mably in Tarello, *Storia della cultura* cit., pp. 351-356. In particolare, sull'opera storiografica, M. Dal Prà, *La teoria storiografica del Mably*, in "Rivista critica di storia della filosofia", 1 (1946), pp. 60-83; L. Guerci, *Note sulla storiografia di Mably. Il problema dei Franchi nelle Observations sur l'histoire de France*, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli 1968, pp. 453-512; G. Stiffoni, *Storia e politica nel pensiero di Mably*, in "Nuova rivista storica", 49 (1965), pp. 275-312, su quest'opera in particolare, pp. 284-294 e 298-300, articolo poi confluito nel volume *Utopia e ragione in Gabriel Bonnot de Mably*, Lecce 1975, poi riedito nel 1982 per gli stessi tipi.



sce alla storia «anche il ruolo di scuola della morale e della politica»<sup>25</sup>. Qui la staffetta segna il deciso allontanamento dalla tradizione giusnaturalista mitteleuropea a tutto vantaggio di un'opera dai forti intenti pedagogici (del principe per Mably, dei nuovi giuristi per Luosi), che 'opportunitamente' prescrive, tra le verità fondamentali, il dovere di obbedienza delle leggi<sup>26</sup>.

Accorpati allo studio storico, vi è quello della Diplomatica, cioè – secondo la definizione di Luosi – «la storia ragionata dei trattati fralle diverse Nazioni». In questa materia all'opera di Mably, *I principi dei negoziati* del 1757<sup>27</sup>, proposta dal professore pavese, il ministro aggiunge gli *Elementi di critica diplomatica* del Pietro Napoli-Signorelli<sup>28</sup> con la speciale indicazione di soffermarsi in aula sui più recenti trattati internazionali che hanno cambiato il volto dell'Europa.

Quanto, poi, agli insegnamenti civilistici, il ministro concorda con i docenti pavesi, Elia Giardini e Pietro Biffignandi<sup>29</sup>, sull'opzione di utilizzare rispettivamente le istituzioni e le pandette Johann Gottlieb Heinecke, giudicate assai convenienti per ordine, chiarezza e brevità<sup>30</sup>. Entrambi i testi sono ben conosciuti nella facoltà pavese, dacché sono i libri di testo delle due cattedre civilistiche sin dalla riforma teresiana del 1773<sup>31</sup>. L'indicazione dei libri di testo non esaurisce, anche qui, i contenuti dell'insegnamento. Nell'ottica di adeguare l'istruzione alla legislazione, Luosi sollecita i due professore-

25 Dal Prà, *La teoria storiografica* cit., p. 465.

26 Stiffoni, *Storia e politica* cit., p. 285.

27 Ove le relazioni sono presentate come dominate dalla forza piuttosto che dalle regole del diritto delle genti (Tarello, *Storia della cultura* cit., p. 353).

28 L'opera è, invece, l'unica indicata dal professore bolognese, ma – secondo il ministro – ha il difetto d'essere priva di una parte riguardante la storia delle costituzioni e legislazioni antiche e moderne. Cfr. le istruzioni luosiane cit.

29 Sul Biffignandi, A. Nova, *De' Biffignandi Pietro Giorgio da Vigevano*, in *Memorie e documenti* cit., p. 327, e Dezza, *Dalle «scienze utili»* cit., p. 381.

30 *Elementa juris secundum ordinem Institutionum e Elementa juris secundum ordinem Pandectarum*. Il testo di Heinecke è adottato da Biffignandi già per l'anno accademico precedente (cfr. ASMi, *Studi Parte Moderna*, cart. 950, elenco dei testi scelti dai docenti pavesi predisposto del rettore Tommaso Nani 4 agosto 1805). Sul giurista tedesco, I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 385-386, e *ad indicem*, con la relativa bibliografia. Luosi boccia, invece, i commentari di Voet, troppo vasti e complessi, e il compendio di Figherio, troppo succinto e meno ordinato, probabilmente indicate dal professore bolognese di diritto civile. Cfr. le istruzioni luosiane cit.

31 Sulla riforma teresiana si rinvia in particolare agli studi (e alla bibliografia ivi citata) di M. C. Zorzoli, *Le tesi legali all'Università di Pavia nell'età delle riforme: 1772-1773*, Milano 1980; Ead., *La formazione dei giuristi lombardi nell'età di Maria Teresa*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 12 (1982), pp. 3-27; Ead., *La Facoltà di giurisprudenza dell'università di Pavia (1535-1796)*, in *Studi di storia del diritto*, I, Milano 1996, pp. 367-434; Ead., *Docenti dell'Università di Pavia tra Sei e Settecento. Gli uomini, le idee, la Facoltà di Giurisprudenza tra diritto locale ed erudizione*, in A. Ennio Cortese, III, Roma 2001, pp. 480 ss. Da ultimo sulle vicende dell'insegnamento civilistico durante la docenza di Domenico Alfeno Vario, D. Mantovani, *Domenico Alfeno Vario professore di diritto civile a Pavia (1780-1789): l'immedesimazione polemica nell'antico*, in *Formare il giurista* cit., pp. 173-261.

ri a confrontare senza indugio, a lezione, tali opere con il Codice Napoleone, di prossima entrata in vigore nel Regno. Con una puntualizzazione, però, per ciascuno dei due corsi. In quello di Diritto civile la «ragionata comparazione» deve servire da corollario alla spiegazione delle norme codicistiche, mettendo in evidenza quando queste ultime siano «conformi» o «discordi» dalle leggi romane. Nelle lezioni istituzionali è il codice, invece, a cedere un poco il passo: il Gran Giudice desidera «un'Epitome ordinata delle massime» del *Code* «seguendo l'ordine delle materie stabilito da Giustiniano nelle sue Istituzioni». Ciò al fine di «abilitarsi all'insegnamento delle istituzioni del diritto civile italiano comparate colle istituzioni di diritto civile Romano». Per entrambe le cattedre oggetto diretto delle lezioni deve essere il codice civile francese, mentre il diritto romano finisce per esserne uno strumento di conoscenza, analogamente a quanto prescritto in Francia<sup>32</sup>. D'altra parte, è lo stesso Luosi a specificare che le leggi romane, insieme alle antiche consuetudini francesi, sono le due fonti principali del Codice Napoleone e che, pertanto, ad esse vanno dedicate specifiche lezioni all'interno del corso di Storia del diritto. Infine, poiché il testo normativo contiene anche molteplici disposizioni in materia notarile e processualcivile, il ministro fa carico ai professori delle rispettive discipline della spiegazione delle norme codicistiche in materia.

Curiosamente, quindi, il primo insegnamento del *Code Napoléon* finisce per dover essere impartito con l'aiuto di due opere 'tedesche' che, in effetti, per l'esposizione sistematica e razionale ed i contenuti di un diritto romano delineato per principi universali, ben si prestano al magistero, ma che, nondimeno, sono rivolte alla costruzione sistematica di un diritto germanico<sup>33</sup>.

In ogni modo, l'assimilazione del Codice francese deve essere un dato acquisito per Luosi ed anzi preparatorio rispetto alla prossima entrata in vigore del testo in lingua italiana, approntato fra l'altro sotto la regia del Gran Giudice<sup>34</sup>. Una volta divenuto legge dello Stato, la cattedra civilistica cambia intitolazione divenendo Diritto civile e del Codice Napoleone e gli auspici del ministro sembrano trovare soddisfazione con la supplenza di Tommaso Nani, avviata ad una precoce esegesi<sup>35</sup>.

Alle istruzioni testè riassunte segue annualmente il controllo dei testi adottati dai docenti. Come si vedrà in seguito, questa forma di vigilanza non assicura la conformità della docenza ai desiderata governativi. Nel pia-

32 Il diritto romano nelle facoltà giuridiche d'oltralpe, secondo il piano del 1804, viene insegnato nei suoi rapporti col diritto francese: Ferrante, *Dans l'ordre établi* cit., pp. 31, 42, e le considerazioni alle pp. 87-102.

33 Cfr. le considerazioni sull'opera di Heinecke nei suoi risvolti nella didattica pavese di E. Dezza, *Il magistero di Luigi Cremani e la formazione del giurista a Pavia nell'età delle riforme*, in *Formare il giurista* cit., pp. 121-123.

34 Sulla vicenda della traduzione del *Code civil* per il Regno d'Italia si veda in questo stesso volume E. Dezza, *Una traduzione «degnà del nome italiano»: il Codice Napoleone e i lavori della commissione Luosi*.

35 Dezza, *Dalle «scienze utili»* cit., pp. 381-382. Cfr. anche, dello stesso Autore, *Giuseppe Luosi e il «Codice Napoleone italiano»*. *Cronaca di una breve illusione*, *infra* in questo stesso volume.

no d'istruzione del 1808 essa verrà sostituita da una procedura più penetrante: trimestralmente i professori saranno tenuti ad inviare al Gran Giudice il prospetto delle loro lezioni<sup>36</sup>.

La preoccupazione di Luosi è, dunque, fin dai primi momenti, quella di adeguare l'istruzione legale al nuovo sistema di legislazione<sup>37</sup>. Preoccupazione quanto mai fondata, perché il piano di studi di giurisprudenza del 1803, pur elaborato nell'ottica dell'entrata in vigore dei codici, presenta ancora tratti di continuità con l'eredità settecentesca. Mentre gli insegnamenti di diritto civile, diritto e procedura penale nonché diritto commerciale sono già pensati in sovrapposizione ai rami del diritto codificati o in via di elaborazione definitiva, materie come diritto naturale, filosofia morale e storia conservano un debito consistente con la formazione giuridica precodicistica<sup>38</sup>. Al di là della denominazione ufficiale delle materie di studio, sono i magisteri impartiti in aula a stemperare la modernità della riforma. È esemplare di ciò la vicenda del diritto romano che, espunto dal piano del 1803, persiste nel vivo delle lezioni<sup>39</sup>.

Qualcosa di simile avviene con riguardo alle istruzioni luosiane. Nonostante le precise indicazioni del ministro, il corpo docente fatica ad adattarsi alle trasformazioni politiche, amministrative e legislative del Regno<sup>40</sup>. Forse è anche per questo che Luosi matura l'idea di istituire – come poi farà<sup>41</sup> – la figura dell'ispettore generale degli studi legali con il precipuo compito di vegliare *abitualmente* sul rispetto dei regolamenti sull'istruzione pubblica, anche tramite ispezioni presso le cattedre, e di proporre osservazioni e proposizioni alla Direzione generale della pubblica istruzione, che a sua volta deve riferire al Gran Giudice, dal quale poi deve attendere le determinazioni<sup>42</sup>.

Esemplata sul modello francese<sup>43</sup>, la carica richiede «un uomo che abbia già date al pubblico prove di lumi e di capacità onde bene disimpegnarla. Senza di ciò non potrebbe né soddisfare all'intenzione del Governo né godere presso i Professori quell'opinione che è tanto necessaria ad effettuare il be-

36 Cfr. *infra*, paragrafi successivi.

37 «L'istruzione legale deve essere necessariamente modellata sul nuovo sistema di legislazione prossimo ad attivarsi. È quindi necessario un nuovo Piano per le direzioni delle Scuole di Politica e Giurisprudenza, che concordi col sistema delle riforme» (istruzioni del ministro Luosi cit.). Queste sono le parole con le quali iniziano le osservazioni luosiane inviate al direttore generale della pubblica istruzione. Il passo qui ritrascritto è erroneamente attribuito da Melchiorre Roberti al direttore generale della pubblica istruzione (*Milano capitale napoleonica*. cit., III, p. 321 nt. 2).

38 Dezza, *Dalle «scienze utili»* cit., e Musselli, *Da Tamburini* cit.

39 Dezza, *Dalle «scienze utili»* cit, pp. 371 e 377.

40 Cfr. *infra*, paragrafi successivi.

41 Proprio con la riforma degli studi del 1808. La figura dell'ispettore generale è prevista nel progetto di riforma romagnosiano, p. 1222.

42 Per gli altri compiti dell'ispettore in merito all'accesso ai gradi accademici ed allo svolgimento delle cattedre legali, cfr. il titolo V «Dell'Ispezione delle Scuole Legali» del progetto Luosi 18 ottobre 1808 di cui *infra*.

43 Sugli ispettori generali francesi, Ferrante, *Dans l'ordre établi* cit., pp. 38-75.

ne che serve operare»<sup>44</sup>. E Luosi pensa a Gian Domenico Romagnosi<sup>45</sup>.

## 2. *Le premesse del progetto di riforma del 1808: la cooperazione di Gian Domenico Romagnosi*

Il giurista piacentino si trova a Milano sin dall'agosto 1806, chiamato dal Gran Giudice per lavorare dapprima al codice di procedura penale e poi al codice penale. Dopo pochi mesi, il 23 gennaio 1807, Luosi manifesta a Romagnosi l'intenzione di nominarlo consultore presso il Ministero della Giustizia e ispettore degli studi legali con lo specifico mandato di predisporre un nuovo piano per le facoltà di giurisprudenza<sup>46</sup>. Mentre l'ingresso nella Consulta legale del ministero segue dopo pochi giorni (il 28 gennaio), per l'investitura di «Supremo ispettore delle dottrine legali» il giurista emiliano deve attendere il 6 marzo 1809<sup>47</sup>.

Nonostante la mancata nomina, la cooperazione tra Luosi e Romagnosi sul piano della didattica è assidua. Nel 1807 Romagnosi propone al Guardasigilli l'istituzione delle scuole di Legislazione, Amministrazione interna e Diplomazia<sup>48</sup>, predisponendo anche il relativo progetto di decreto<sup>49</sup>.

Senza entrare qui nei dettagli dell'istituzione delle scuole speciali, lo sco-

44 Cfr. il Rapporto che accompagna il progetto di riforma Luosi, di cui *infra*.

45 Per i profili bio-bibliografici del Romagnosi, L.G. Cusani Confalonieri, *G.D. Romagnosi. Notizie storiche e biografiche. Bibliografia e documenti*, Carate Brianza 1928; *Per conoscere Romagnosi*, a cura di R. Ghiringhelli e F. Invernici, Milano 1982; *Studi Romagnosi. I tempi e le opere di Gian Domenico Romagnosi*, a cura e con introduzione di E.A. Albertoni, Milano 1990. Per una bibliografia più ampia, oltre ai volumi di L. Mannori, *Uno stato per Romagnosi*, I-II, Milano 1984-1987, si rinvia al saggio di Sara Parini, *Luosi, Romagnosi e la Scuola di Eloquenza Forense*, *supra* in questo stesso volume.

46 Il 24 gennaio 1807 Romagnosi scrive all'amico Bramieri: «Dietro a queste incombenze [la conclusione del codice di procedura penale e l'inizio dell'elaborazione del codice penale] e dietro la sempre maggiore fiducia che il Ministro ripone in me, fu jeri fra lui e me concordato, in vista delle offerte fattemi da lui, che io non penserò più a cattedre, che sarò fatto membro della Consulta Legale del Ministero della Giustizia, e poco dopo Ispettor generale degli Studj politico-legali di tutto il Regno, colla commissione di dare il piano d'istruzione ecc.» (in G.D. Romagnosi, *Lettere edite ed inedite*, raccolte ed annotate a cura di Stefano Fermi con prefazione di Arrigo Solmi sotto gli auspici dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano 1935, p. 106).

47 Romagnosi, *Lettere* cit., p. 117 nota 1.

48 Edita in C. Cantù, *Romagnosi*, in "Archivio storico lombardo", 2 (1875), pp. 191-193. Fermi, che la ripubblica, precisa che l'originale manoscritto, custodito presso l'Archivio di Stato di Milano, si presenta senza data, indirizzo né firma e ne ipotizza come destinatario il ministro Luosi e come periodo l'ottobre 1807. Lettera a Luosi ottobre 1807, in Romagnosi, *Lettere* cit., pp. 110-112.

49 Si tratta di soli 4 articoli: il 1° istituisce le scuole, il 2° le pone sotto l'immediata direzione del ministro della giustizia; il 3° stabilisce il titolo di Magistero, che si acquisisce con la frequenza alle scuole, come requisito indispensabile per l'accesso alle maggiori cariche statali, politiche ed amministrative; nel 4° si l'incarico ufficiale al ministro della giustizia per la presentazione di un piano di studi per le scuole stese e per le facoltà legali del Regno. Il testo per esteso può leggersi nella lettera a Luosi dell'ottobre 1807, pubblicata ivi p. 112.

po che Romagnosi vorrebbe far acquisire allo Stato è essenzialmente uno: elevare «lo spirito dei funzionarj pubblici al livello del grande sistema che si sta sviluppando», tanto per garantire il più perfetto e consapevole governo della macchina statale quanto per la difesa degli veri interessi del Regno nei suoi rapporti con le altre nazioni<sup>50</sup>. L'importanza delle scuole è tale da determinare nel disegno romagnosiano una vera e propria barriera all'ingresso delle principali funzioni politiche e amministrative dello Stato: soltanto il titolo di Magistero, ivi conseguito, può far accedere alla carriera di professore delle scuole superiori, presidente e procuratore generale di qualsiasi corte, giudice di cassazione, prefetto, ispettore degli studi legali, assistente in Consiglio di Stato, segretario generale di ministero, ma anche di ministro, consigliere di stato, inviato all'estero<sup>51</sup>. Le tre cattedre saranno poi istituite col piano di riforma degli studi legali del 1808, che, come si vedrà anche in seguito, mette a frutto proprio l'apporto romagnosiano.

Sempre al 1807, questa volta a gennaio, risale la nomina di Romagnosi a professore di diritto civile dell'Università di Pavia. Nel clima ministeriale pieno di lavoro e ricco di prospettive, la cattedra non interessa più di tanto al nostro giurista. Questi, grazie all'intervento del Gran Giudice presso il direttore generale della pubblica istruzione, ottiene d'essere esonerato dal magistero e rimpiazzato da un sostituto<sup>52</sup>. Agli inizi del nuovo anno accademico

50 «Il Genio e la Potenza di Napoleone Massimo nel creare un nuovo governo in Italia ha elevato tutto ad un tratto la miglior parte della nazione ad una sfera quanto luminosa e felice, altrettanto inaspettata per lei. Questo beneficio è riuscito in parte superiore al grado dei lumi e delle abitudini in cui trovatisi la classe più illuminata del popolo cui fu compartito. Egli è però che ad ogni tratto sentendosi il bisogno di porre lo spirito dei funzionarj pubblici al livello del grande sistema che si sta sviluppando, si sente l'assoluta necessità di stabilire un genere d'istruzione, che apra loro la veduta delle grandi massime nei tre rami essenziali della Legislazione, dell'Amministrazione interna e della Diplomazia. Lo Stato abbisognerà sempre di persone fornite delle vedute necessarie per formar leggi, per dare la suprema ragione di quelle che furono fatte, per somministrare una norma, onde sviluppare e correggere le difettose; in una parola, lo Stato abbisogna d'interpreti illuminati e di nomoteti ripieni di quello spirito che sia in armonia colla giustizia, e colla costituzione e l'amministrazione del Regno. Lo Stato avrà sempre bisogno di persone perite di quelle regole di ragione e di solida sperienza, le quali conducano la cosa pubblica a quel grado di prosperità interna, di moralità e di tranquillità, a cui la situazione, le risorse e il genio degli abitanti dimostrano poter arrivare. La direzione delle relazioni estere abbisogna in ogni tempo di uomini istruiti dei veri interessi del Regno d'Italia e periti nelle forme e negli usi, coi quali si esercitano fra gli Stati le scambievoli comunicazioni. Senza di questi lumi non solamente il regno d'Italia non potrebbe mai giungere a quello scopo, che il suo augusto fondatore si propose, ma per mala sorte lascerebbe un grande vantaggio a quello spirito di opposizione, che i nemici della sua prosperità vanno ed andranno sempre fomentando. La forza dell'opinione è finalmente la forza suprema d'un Stato potente e ben costituito. Quando l'opinione è al di sotto del sistema, non si può né apprezzare né farne valere la di lui forza e bontà. Allora si attribuiscono al sistema i difetti degli esecutori e si rinforza il partito dei nemici del Governo. Ecco il perché parmi necessario di stabilire nella Capitale i tre rami d'istruzione sovra accennati» (missiva di Romagnosi a Luosi dell'ottobre 1807, in Romagnosi, *Lettere* cit., pp. 110-111).

51 Mannori, *Uno stato per Romagnosi* cit., II, pp. 20.

52 Missiva a Bramieri 24 gennaio 1807, in Romagnosi, *Lettere* cit., p. 106.

co le proteste della scolaresca pavese per il mancato inizio delle lezioni induce il neo docente a chiedere a Tommaso Nani di svolgerle per lui, senza chiedere il benestare del direttore generale della pubblica istruzione<sup>53</sup>, peraltro non richiesto dal Piano di Disciplina dell'università<sup>54</sup>. Ciò provoca un incidente 'diplomatico', che costringe Romagnosi a professare le lezioni del secondo semestre<sup>55</sup>.

A seguito di ciò, egli viene a contatto con la realtà universitaria pavese, che, se fosse stato nominato ispettore, avrebbe dovuto controllare, e ne rimane scandalizzato. A tre anni dalla trasformazione della Repubblica in Regno – ed anche dalle accurate direttive luosiane sulla didattica – i docenti pavesi gli paiono opporre alla novità legislative, costituzionali ed economiche, la resistenza delle vecchie abitudini e l'inerzia<sup>56</sup>. Ad eccezione della sua materia – denuncia il giurista emiliano a Luosi – «tutte le altre cattedre vengono amministrate in modo che, altro non costando, si direbbe che il Regno non ha né Costituzione pubblica propria, né magistrature organizzate, né economia pubblica interna, né Codice di Procedura civile, né Regolamenti pei Notaj, per le ipoteche, né Codice di Procedura penale»<sup>57</sup>. Il libro di testo, poi, non è neppure usato. Compare per mera formalità nel Catalogo, ma – testimonia ancora Romagnosi – è «tamquam signum ad tabernam»<sup>58</sup>. D'altro canto, secondo il nostro giurista, non esistono ancora opere adeguate alle nuove necessità<sup>59</sup>. In sintesi, il nuovo sistema di legislazione civile, criminale, politico ed economico ha bisogno dell'istruzione per andare ad esecuzione ma non ottiene il necessario supporto da parte dei docenti<sup>60</sup>.

Per porre rimedio a un tal disordine Romagnosi predispone di sua inizia-

53 Rispettivamente la lettera a Pietro Moscati 25 dicembre 1807 e la missiva a Luosi 7 gennaio 1808, ivi pp. 118-120. Cfr. sull'episodio anche A. Nova, *Romagnosi Gian Domenico*, in *Memorie e documenti cit.*, pp. 345-348.

54 Cfr. art. 2, c. III, del Piano di Disciplina del 31 ottobre 1803 anno II (*Statuti e ordinamenti dell'Università di Pavia*, Pavia 1925, p. 283): «Nel caso di assenza il Professore destina uno de'suoi colleghi a supplire, o in difetto di tale designazione, [...] il Rettore destina un Lettore provvisoriale, o un Ripetitore approvato».

55 *Ibidem*. Cfr. sul magistero romagnosiano V. Simoncelli, *L'insegnamento del diritto civile e G. D. Romagnosi*, in "Rendiconti del Regio Istituto lombardo di scienze e lettere", 32.2 (1899), pp. 549-562.

56 Missiva a Luosi del 4 giugno 1808 da Pavia, in Romagnosi, *Lettere cit.*, pp. 124-127.

57 *Ivi*, p. 124.

58 *Ibidem*: «... in conseguenza delle condizioni troppo recenti, e troppo al di sopra della comune dottrina e delle antecedenti abitudini». Romagnosi propone l'istituzione del premio di una medaglia d'oro per incentivare la produzione di libri idonei ad essere adottati nell'università del Regno, da pubblicarsi a spese del Governo (*ivi*, p. 128).

59 *Ivi*, pp. 124-125.

60 Questo è il ragionamento di Romagnosi nella missiva del 4 giugno 1808: «Perché è istituita, e mantenuta dal Governo l'Istruzione pubblica legale? Per preparare Giudici, Regi Procuratori, Avvocati, Patrocinatori, Notaj, Amministratori, ecc. capaci e però intendenti delle leggi, e della maniera di eseguirle. Conviene dunque che queste leggi e questi regolamenti formino l'oggetto essenziale e precipuo della pubblica istruzione», *ivi* p. 125.



tiva – e quindi sottopone al Guardasigilli – un progetto di decreto<sup>61</sup> severamente censorio verso i professori di diritto e chiaramente impositivo sui contenuti degli insegnamenti: per ciascuna materia inclusa nel piano di studi del 1803, con l'aggiunta dell'Eloquenza del Foro, Romagnosi indica esattamente i testi legislativi da spiegarsi a lezione e, a sanzionare un tale obbligo, prevede generiche ma non meno spiacevoli «discipline di rigore»<sup>62</sup>. L'urgenza della situazione è testimoniata dal fatto che Romagnosi si affretti ad una tale grave proposta benché sia ormai prossimo il piano di riforma delle facoltà legali, che infatti sarà promulgato il 15 novembre 1808.

Così, nella cattedra di Diritto civile il professore deve spiegare «intieramente» il Codice Napoleone, le dottrine supplementari e le leggi romane collegate<sup>63</sup>. Nell'altra cattedra civilistica trova posto il nuovo regolamento del notariato, la materia ipotecaria ed il codice di procedura civile<sup>64</sup>.

Per il Diritto pubblico assai ricca è l'elencazione: costituzioni del Regno, regolamenti organici, Concordato con la Santa Sede, attribuzioni delle autorità pubbliche, atti pubblici, l'armonia e la connessione delle giurisdizioni civili, militari e politiche del Regno<sup>65</sup>.

Per l'Economia pubblica interna vanno esplicitati a lezione leggi, regolamenti e decreti in ogni ramo, sì generale che particolare, ed il codice di commercio francese<sup>66</sup>.

Nella cattedra di Storia e Diplomatica, il docente è tenuto a far conoscere i più recenti patti stipulati dalla Francia con le altre nazioni europee, «premettendo le regole di ragione» per la validità e l'interpretazione dei trattati<sup>67</sup>.

Per il diritto e la procedura penale, Romagnosi stabilisce che l'insegnante debba occuparsi unicamente del 'suo' codice di procedura, «attenendosi alla nuova nomenclatura ed alle massime che lo reggono», e delle leggi e dei regolamenti penali vigenti<sup>68</sup>.

Alla fine di ogni mese per il professore è previsto l'obbligo d'inoltrare al ministro della giustizia, oltre che al reggente dell'università, l'elenco delle materie spiegate, specificando le leggi, i regolamenti e i decreti che avranno formato l'oggetto delle sue lezioni<sup>69</sup>.

Questo progetto di decreto, benché possa sembrare di primo acchito una conversione di Romagnosi all'esegesi, deve essere letto in coordinamento

61 Pubblicato da Fermi in calce alla missiva a Luosi del 4 giugno 1808, in Romagnosi, *Lettere cit.*, pp. 126-127.

62 Ivi, art. 9, p. 127.

63 Art. 1 del progetto di decreto, ivi, p. 126: «Il Professore di Diritto civile dovrà intieramente occuparsi nello spiegare il Codice Napoleone o le dottrine supplementari che lo riguardano, unendovi le Leggi Romane relative alla proposta materia».

64 Art. 5, ivi, p. 127.

65 Art. 3, ivi, p. 126.

66 Art. 4, ivi, p. 126.

67 Art. 6, ivi p. 127.

68 Art. 2, ivi, p. 126.

69 Art. 10, ivi p. 127.

con gli altri scritti del giurista piacentino, in particolare con il progetto di *Regolamento per gli studj politico-legali* del 1807, di cui si dirà nel prossimo paragrafo, ed il *Saggio filosofico-politico sopra l'istruzione pubblica legale* del medesimo anno<sup>70</sup>. Qui basti accennare che per lo studioso emiliano lo studio dei codici e delle leggi non è che l'ultimo dei tasselli dello studio della giurisprudenza, che rimane ancorata al diritto naturale e alle esigenze definitorie e sistematiche di impronta filosofica e dottrinale<sup>71</sup>. Il codice, poi, non è completo e la filosofia, romagnosianamente intesa, soccorre il giurista a colmarne le lacune ed il cittadino a orientare correttamente il proprio comportamento<sup>72</sup>.

L'intento del provvedimento auspicato è, dunque, più circoscritto, vale a dire portare la docenza al passo col nuovo sistema di legislazione, senza con ciò eliminare la direzione dottrinale. Senonché, proprio questo progetto romagnosiano, nato da una imprevista contingenza e che non aspira a risolvere la complessa problematica del rinnovamento degli studi legali, diventa, a dispetto del suo stesso autore, la base stessa della riforma luosiana.

### 3. *Un nuovo piano per un nuovo Stato*

L'idea di un nuovo piano di istruzione – come si è visto più sopra – è presente già all'indomani dell'entrata in carica di ministro della Giustizia. Il piano didattico, vigente da appena due anni, appare già vecchio e dalla Francia premono per un allineamento dell'istruzione al *Code civil*.

Nel gennaio 1807 l'intenzione di Luosi è d'incaricare della sua elaborazione Gian Domenico Romagnosi<sup>73</sup> ed in effetti quest'ultimo elabora un

70 Entrambi i testi si possono leggere in *Opere di G. D. Romagnosi*, a cura di A. De Giorgi, Milano 1946, vol. VII, p. II, rispettivamente alle pp. 1139-1187 e 1189-1226.

71 Si vedano ad esempio *Discorso di Giandomenico Romagnosi professore di diritto civile nella Regia Università di Pavia su i vantaggi che all'istruzione pubblica risultano dal Codice Napoleone*, in *Opere di G. D. Romagnosi*, a cura di A. De Giorgi, vol. VII, p. I, Milano 1945, in particolare p. 33-101; G. D. Romagnosi, *Saggio filosofico-politico sopra l'istruzione pubblica legale*, in *Opere cit.*, vol. VII, p. II, pp. 1147, 1177-1179, 1220; G. D. Romagnosi, *Lezioni di diritto civile*, in *Opere cit.*, vol. VII, p. I, p. 42, ove si trova la seguente affermazione: «Non esiste opera più classica, la quale dia anche più lume degli autori celebri, e racchiuda casi pratici, del Commentario di Voet su le Pandette» (Romagnosi, *Lezioni di diritto civile cit.*, p. 100), opera per l'appunto bocciata senza tema da Luosi (cfr. nota 30). Aggiunge ancora il giurista emiliano: «Si diano dunque [nella pubblica istruzione] delle buone istituzioni universali che si estendano per tutto il corpo del diritto civile statuente. In esse si abbia cura di inserire le definizioni [*rectius*: definizioni] dei vocaboli legali, di collocare le regole generali di diritto, e di far conoscere gli eccellenti autori che trattarono or dell'una or dell'altra materia. Tali le desiderarono e le prescissero un Bacone e un Leibniz» (F. Gentile, *Il Progetto di Regolamento degli studi politico-legali di G. D. Romagnosi*, in *L'educazione giuridica*, II, *Profili storici*, Perugia 1979, p. 437, e più ampiamente, sull'impostazione romagnosiana, pp. 436-443).

72 Gentile, *Il Progetto cit.*, pp. 437-439.

73 Il 24 gennaio 1807 Romagnosi scrive all'amico Bramieri: «Dietro a queste incombenze [la conclusione del codice di procedura penale e l'inizio dell'elaborazione del codice penale] e dietro la sempre maggiore fiducia che il Ministro ripone in me, fu jeri fra

suo progetto di *Regolamento degli studi politico-legali* che termina nell'ottobre del 1807<sup>74</sup>. Esso, però, non trova l'apprezzamento del ministro. In effetti, mancano nel disegno del giurista emiliano, fra le altre differenze, due dei cardini del programma di riforma del Gran Giudice: il testo civilistico non ha la centralità auspicata nelle istruzioni luosiane del 1805, limitata com'è ad una cattedra istituzionale, e non vi è neppure previsto un corso dedicato al diritto amministrativo<sup>75</sup>, essenziale, invece, nell'ottica del ministro. Sono previste, al contrario due insegnamenti, metodologico il primo e definitorio il secondo<sup>76</sup>, che non trovano corrispettivo nel piano del Gran Giudice. Come si vedrà a breve, è proprio la parte 'filosofica' a scomparire nel progetto luosiano del 1808.

Dopo la bocciatura Romagnosi non solo è costretto a collaborare, su indicazione di Luosi<sup>77</sup>, col filofrancese<sup>78</sup> direttore generale alla pubblica istruzione ma, soprattutto, deve limare il suo lavoro. Nel luglio 1808 gli iniziali 198 articoli sono ridotti ad un terzo<sup>79</sup> e ulteriori decurtazioni devono avvenire nel mese di agosto<sup>80</sup>. Alla fine di questo travagliato iter il contributo romagnosiano cambia di segno.

Il 18 ottobre il Gran Giudice presenta al Vice-Re il *Regolamento per gli*

---

lui e me concordato, in vista delle offerte fattemi da lui, che io non penserò più a cattedre, che sarò fatto membro della Consulta Legale del Ministero della Giustizia, e poco dopo Ispettor generale degli Studj politico-legali di tutto il Regno, colla commissione di dare il piano d'istruzione ecc.» (Romagnosi, *Lettere* cit., p. 106).

74 La data dell'ottobre 1807 è indicata da Stefano Fermi. In effetti, un progetto sussiste già in quell'anno, perché nel dicembre il ministro dispone che il lavoro sia condotto in coordinamento con la direzione della pubblica istruzione (cfr. lettera di Romagnosi a Pietro Moscati 2 dicembre 1807, in Romagnosi, *Lettere* cit., p. 117). Il giurista emiliano non specifica di quale progetto si tratti, se il Progetto di regolamento da lui redatto od il piano sottoposto dal Gran Giudice al Vice-Re nell'ottobre del 1808. La distanza fra il disegno luosiano ed il Progetto romagnosiano fanno propendere per la prima ipotesi.

75 Mannori, *Uno stato per Romagnosi* cit., II, p. 19.

76 Le prime due cattedre del progetto romagnosiano sono quella metodologica «su le leggi intellettuali» ed una «su i principj del giusto» ove debbono trovare definizione i concetti di giustizia, libertà, diritto, ordine, morale etc. (Romagnosi, *Progetto di Regolamento* cit., p. 1198). Cfr. anche Gentile, *Il Progetto di Regolamento* cit., pp. 433 e 443-444. Il corso per i legali di Romagnosi è così strutturato: oltre alle predette cattedre, al primo anno Istituzioni di diritto civile, Istituzioni di diritto penale, Diritto costituzionale del Regno; al secondo Procedura civile, Procedura penale, Diritto commerciale; all'ultimo Polizia municipale, Regole di noteria e degli uffici civili, Eloquenza del foro (ivi, pp. 433).

77 Cfr. *supra*, nt. 74.

78 Moscati ha l'obiettivo di conformare il sistema dell'istruzione pubblica a quello francese (Pepe, *Giovanni Scopoli* cit., p. 415).

79 A. Ferraresi, *Formazione professionale civile e militare tra Repubblica e Regno d'Italia. Il caso di Pavia*, in *La formazione del primo Stato italiano* cit., p. 800.

80 Agli inizi di settembre il lavoro di elaborazione ottiene il benestare del direttore generale della pubblica istruzione (Mannori, *Uno stato per Romagnosi* cit., II, pp. 21-22 nt. 39).

*studj Politico-Legali del Regno d'Italia*<sup>81</sup>, che è, per la parte riguardante la facoltà legale, la riproposizione dello scarno progetto di decreto del giugno precedente, redatto dal giurista piacentino per vincolare i professori all'oggetto legislativo delle loro lezioni. Isolato dal quadro complessivo della riforma romagnosiana il progetto di giugno diventa la premessa legalistica e codicentrica del piano di riorganizzazione luosiano. Anche se il contributo di Romagnosi è continuo nell'arco dell'elaborazione della riforma universitaria<sup>82</sup>, esso si snatura via via che ci si avvicina alla stesura definitiva.

Evidentemente, sulla necessità di riformare la formazione dei giuristi sia il ministro che il suo collaboratore concordano. Sul modo e sui contenuti da attribuire ad un tal rinnovamento le valutazioni divergono. L'elaborazione dottrinale, che secondo Romagnosi deve penetrare nell'ordine di ragione che determinano il legislatore a statuire, nell'ottica di Luosi mantiene soltanto un ruolo meramente residuale. Più che alla dottrina il Guardasigilli guarda semmai alla giurisprudenza quale vera interprete della legge<sup>83</sup>.

Suddiviso in nove titoli, il piano di riforma dell'istruzione legale luosiano disciplina il corso di studi dalle facoltà legali, le scuole superiori e l'Accademia di legislazione<sup>84</sup>. Ivi il nuovo corso per i legali rispecchia ormai i diversi rami del diritto vigente e sin dall'intitolazione delle singole materie è precisato quale debba essere il loro esatto contenuto: Diritto naturale e sociale; Diritto pubblico interno del regno; Codice Napoleone comparato al diritto romano; Diritto e procedura penale secondo il nuovo codice<sup>85</sup>; Economia

81 In ASMi, *Studi Parte Moderna*, cart. 1, fasc. 2.

82 Sottolinea, invece, la mera continuità tra il progetto di *Regolamento* romagnosiano, il piano presentato da Luosi e la riforma definitiva Ferraresi, *Formazione professionale* cit., pp. 801-802 e 804.

83 La centralità della giurisprudenza in coordinamento con la legislazione emerge anche nel giudizio, questa volta negativo, sulla candidatura di Luigi Valeriani, incaricato a Bologna di Economia pubblica, a successore di Tommaso Nani nell'insegnamento di Diritto e procedura penale (missiva riservata di Luosi a Scopoli 6 marzo 1811, in ASMi, *Studi Parte Moderna*, cart. 950, fasc. 2). L'attenzione particolare di Luosi verso l'interpretazione giurisprudenziale è testimoniata anche dalla fondazione del *Giornale di giurisprudenza universale* affidato proprio alla penna di Romagnosi (Mannori, *Uno stato per Romagnosi* cit., II, pp. 27-31). Su tale periodico, si veda anche F. Luzzatto, *Il Giornale di Giurisprudenza universale*, in "Aurea Parma", 19.4-5 (1935), pp. 180-198.

84 Titolo I° Delle scuole, e dell'ordine degli studj Legali; Titolo II° Delle Esercitazioni Scolastiche; Titolo III° Del ricevimento, e dei doveri degli scolari; Titolo IV° Dell'Ispezione delle Scuole Legali; Titolo V° Dei gradi accademici e dei certificati di approvazione; Titolo VI° Per quali funzioni siano necessari i gradi accademici; Titolo VII° Delle Scuole superiori della Capitale; Titolo VIII° Dei Professori; Titolo IX° Accademia di Legislazione. Il progetto si conclude con le Disposizioni generali. Cfr. ASMi, *Studi Parte Moderna*, cart. 1, fasc.2

85 Nella stesura definitiva decreto la cattedra verrà intitolata in un primo momento Diritto e procedura penale secondo il Codice Napoleone. È Luosi ad intervenire per correggere una tale intestazione, suggerendo piuttosto di «richiamare [nel titolo] il Codice di procedura di Polizia Correz. e criminale, ed il Codice Penale» (missiva del Gran Giudice al Consigliere segretario di Stato 19 novembre 1808, in ASMi, *Studi Parte Moderna*, cart. 1, fasc. 2).

pubblica del regno e Diritto commerciale secondo il codice del commercio; Atti autentici e Procedura civile secondo il nuovo codice ed i regolamenti di procedura civile.

Che il vero antecedente della proposta di riforma di Luosi per la facoltà legale sia il progetto di decreto del giugno 1808, redatto dallo stesso giurista per vincolare i professori all'oggetto (legislativo) delle loro materie, è provato anche dal fatto che interi brani del piano del ministro, presentato al Vice-Re, ne sono la trasposizione, non di rado parola per parola<sup>86</sup>.

Così per la cattedra di Diritto pubblico il testo è identico. Pressoché uguale è il passo relativo all'insegnamento del diritto civile e dell'economia pubblica. Per quest'ultima il codice di commercio, oggetto della disciplina insieme alla normativa economica, perde l'aggettivo francese. Più asciutta è la disposizione relativa alla procedura penale, con l'omissione del richiamo romagnosiano alla nomenclatura ed alle massime, mentre per il diritto penale sostanziale si fa espresso riferimento al codice (italico si può presumere, in via di elaborazione proprio in qual periodo presso il ministero) che, una volta pubblicato, formerà essenzialmente il testo delle lezioni. Ben più ampi e dettagliati rispetto all'insegnamento puntualizzato da Romagnosi di Istituzioni civili ed arte notarile sono i contenuti dei magisteri di Procedura civile e degli atti autentici. Qui, puntigliosa è l'elencazione della normativa vigente. Diversa è, invece, la formulazione dei contenuti della cattedra di Eloquenza del foro. Non trova corrispondenza, infine, il Diritto naturale e sociale, che nel piano del 1803 ha il proprio precedente nel magistero di Filosofia morale e diritto naturale e che, non essendo materia positiva, non trova disciplina nel decreto sanzionatorio steso da Romagnosi. In esso devono trovare illustrazione soltanto le definizioni e nei principi che siano immediatamente propedeutici allo studio delle fonti, in modo dunque meramente funzionale alla conoscenza delle leggi.

Inoltre, anche nel disegno luosiano è fissato l'obbligo per i docenti di comunicare, trimestralmente questa volta, le materie spiegate a lezione, specificando leggi e regolamenti ivi illustrati.

Parimenti, il rapporto illustrativo del progetto, nella parte relativa al corso di studi delle facoltà universitarie, riecheggia temi e motivi esposti da Romagnosi nella lettera con la quale quest'ultimo trasmette al Guadasigilli lo schema di decreto del giugno: la necessità di stringere per legge l'insegnamento alla normativa vigente (senza peraltro minacciare misure di rigore), la denuncia della persistenza delle vecchie abitudini, la conseguente necessità di sottoporre a periodico controllo il magistero in aula<sup>87</sup>, la giustificazio-

86 ASMi, *Studi Parte Moderna*, cart. 1, fasc. 2.

87 Ancora una volta il passaggio del rapporto è molto simile a quello romagnosiano della missiva del 4 giugno 1808: «quanto al primo grado l'istruzione pubblica legale essendo istituita, e mantenuta dal Governo per addottrinare gli studiosi nella cognizione, e nella retta applicazione dei diversi rami delle leggi e dei Regolamenti del Regno, così è indispensabile che tali leggi, e Regolamenti formino l'oggetto essenziale della pubblica istruzione» (rapporto di Luosi al Vice-Re, in ASMi, *Studi Parte Moderna*, cart. 1, fasc. 2). Cfr. *supra*, nt 60.

ne stessa della pubblica istruzione quale strumento di addottrinamento sulle leggi e i regolamenti<sup>88</sup>.

In sintesi, dunque, quanto per Romagnosi doveva servire ad introdurre nelle lezioni la recente legislazione, senza con ciò sminuire il contributo della scienza, con Luosi diventa il pressoché esclusivo oggetto dell'insegnamento universitario. Al termine dell'iter il Gran Ministro si avvale sì del contributo romagnosiano ma ne coglie solo le parti funzionali al suo programma di riforma.

Non stupisce, a questo punto, che altre parti del progetto luosiano e collegata relazione risentano di una matrice romagnosiana: in modo più circoscritto come, per esempio, la necessità delle esercitazioni (cui anche il progetto di Regolamento romagnosiano dedica un'intera sezione<sup>89</sup>) e la previsione della cattedra di Eloquenza del Foro o, in modo ben più marcato, come l'ideazione delle scuole di Legislazione, Amministrazione interna e Diplomatica. Quanto a queste ultime Luosi fa propria l'iniziativa di Romagnosi, presentatagli con il progetto di provvedimento del 1807, disciplinandone l'istituzione al Titolo VII del piano. Rispetto allo schema romagnosiano, però, il disegno del ministro è più articolato, proponendo delle variazioni, la più rilevante delle quali riguarda le cariche cui dà accesso il Magistero. Luosi mantiene la necessità di tale titolo per i più alti incarichi giudiziari (presidente e procuratore generale di qualsiasi corte, giudice di cassazione), professorali (delle scuole superiori) e amministrativi (ispettore degli studi legali, assistente in Consiglio di Stato, segretario generale di ministero), eliminandola per gli uffici più squisitamente politici come ministro, consigliere di stato, inviato all'estero ed anche per il prefetto<sup>90</sup>, fondamentale ingranaggio dell'apparato amministrativo. Una scelta che recide l'opzione di fondo romagnosiana che lega inscindibilmente politica e cultura giuridica<sup>91</sup>.

88 *Ibidem*: «è necessario che il Governo fissi ad ogni Cattedra gli oggetti principali delle Lezioni sì per assegnare ad ognuna lo scopo, ed i limiti rispettivi, e sì per istabilire una massima [o norma *NdR*] il più che sia possibile esatta a cui obbligare ogni professore nelle sue lezioni: e quindi scoprire quando egli soddisfa o no all'obbligo principale che egli contrae nell'assumere l'istruzione. Tale intento non si potrebbe ottenere coll'indicare nudamente il titolo della Cattedra, ma all'opposto il Governo rimarrebbe deluso nel fine principale per cui istituì gli studj legali. Difatti con una enunciazione soverchiamente generale lasciandosi ai professori un arbitrio indefinito nel determinare gli oggetti dell'insegnamento, avverrebbe, come è difatti sempre avvenuto, che invece che occupare la gioventù nell'unico oggetto voluto dal Governo la aggraverebbero o con inutili remote speculazioni, o con dottrine antichate, omettendo quelle che debbono servire all'uso pratico e giornaliero dello Stato. [...] Siccome nella pratica interviene sempre molto arbitrio, e siccome le vecchie abitudini e la fatica di mutare le antiche lezioni resiste alle utili riforme, e dall'altra parte il Governo non deve abbandonare a se stessa questa parte tanto importante da cui dipende tutta la riuscita delle nuove leggi ho creduto conveniente ad esempio delle leggi, e dei regolamenti in oggi vigenti nell'Impero Francese di stabilire un Ispettore Generale degli Studj legali».

89 «Nulla è l'istruzione quando mancano le esercitazioni accademiche», scrive Luosi (*ibidem*).

90 *Ibidem*. Romagnosi l'avrebbe invece voluta anche per i prefetti (cfr *supra*, § prec.).

91 Su tale legame, Mannori, *Uno stato per Romagnosi* cit., II, pp. 20-23.



Pur con queste differenze, la necessità di una formazione più alta di quella impartita negli atenei è condivisa dal ministro non solo sostanzialmente ma anche letteralmente. La relazione al Vice-Re su questo punto del progetto è una sorta di riedizione della missiva con la quale Romagnosi nell'ottobre dell'anno prima gli propone la creazione delle scuole<sup>92</sup>. Poiché Luosi è sulla stessa lunghezza d'onda del suo collaboratore quanto al fondamentale ruolo ricoperto dall'amministrazione nella conduzione del Regno, le sue modifiche al più esplicitano in modo più netto i vantaggi per il governo dell'alta istruzione contro le resistenze al nuovo derivanti dalla forza dell'abitudine e dall'opposizione politica. Il ministro, fra l'altro, non trascura di evidenziare l'utilità di porre le tre scuole nella Capitale, aspetto sul quale Romagnosi non si dilunga. La scelta di Milano è obbligata affinché i soggetti destinatari delle scuole, che per lo più vivono in questa città, ricevano «il più immediamen-

92 Si confronti il testo seguente con quello *supra*, alla nt. 50: «La sua necessità [del secondo grado di istruzione] è manifesta. Il genio e la potenza di S.M.I.N. nel creare un nuovo Governo in Italia ha elevato tutto ad un tratto la miglior parte della Nazione ad una sfera quanto luminosa e felice, altrettanto inaspettata per Lei. Questo beneficio è riuscito in parte superiore al grado dei lumi, e delle abitudini in cui trovatisi la classe più illuminata del Popolo, a cui fu compartito. Perloché ad ogni istante, sentendosi il bisogno di porre lo spirito dei funzionarj pubblici al livello del grande sistema che si sta sviluppando si sente l'assoluta necessità di stabilire un genere d'istruzione che apra loro la veduta delle grandi massime direttrici nei tre rami essenziali della Legislazione, dell'Amministrazione interna, e della Diplomazia. Lo Stato abbisogna sempre di persone fornite delle vedute necessarie per formar leggi e per dare la suprema ragione di quelle che furono fatte affine di aver sott'occhio una norma onde svilupparle e correggerle; in breve lo Stato abbisogna d'interpreti illuminati e di Legislatori ripieni di quelle vedute che siano in armonia colla giustizia, e colla costituzione ed amministrazione del Regno. Lo Stato avrà sempre bisogno di persone imbevute di quelle regole di ragione e di solida sperienza, le quali conducano la cosa pubblica a quel grado di prosperità interna di moralità e di tranquillità a cui la situazione, le risorse, e il genio degli abitanti dimostrano poter esso arrivare. Lo Stato abbisogna in ogni tempo d'uomini che nelle relazioni esterne siano instruiti sui vincoli convenzionali che questo Regno olle altre Nazioni e sui veri interessi del Regno d'Italia. Questi uomini non debbono ignorare quali siano gli usi, e le forme, colle quali si esercitano fra gli Stati le scambievoli comunicazioni. Senza di questi lumi non solamente il Regno d'Italia non potrebbe mai giungere a quello scopo, che il suo Augusto Fondatore si propose ma per sventura sorte lascerebbe un grande vantaggio a quello spirito di opposizione, che nasce sempre dalle vecchie abitudini e dagli interessi contrarj che una nuova forma di governo non può [fare] a meno di non provocare. La forza dell'opinione è finalmente la forza suprema d'un Stato ben costituito, e potente. Quando l'opinione trovasi al di sotto del sistema non si può né apprezzare né far valere la sua bontà e la sua forza. Allora si attribuiscono al sistema i difetti degli Esecutori. Allora si moltiplicano le resistenze e si rinforza il partito degli oppositori del Governo. Ecco il perché egli è per noi indispensabile l'erigere fra di noi le scuole superiori 1° di Legislazione teorica si civile che criminale nei suoi rapporti colla Costituzione ed amministrazione dello Stato 2° di diritto amministrativo generale 3° Di diritto pubblico riguardante la corrispondenza all'Estero e di stabilire un grado accademico e gli spertinenti col quale il governo si possa assicurare che le dottrine, e i principj da lui voluti vengono efficacemente propagati» (rapporto del Gran Giudice Ministro della Giustizia a Sua Altezza Imperiale Principe Eugenio Napoleone di Francia, in ASMi, *Studi Parte Moderna*, cart. 1, fasc. 2).

te che si può le impulsi e le direzioni del Governo»<sup>93</sup>.

La riforma degli studi legali viene promulgata in tempi rapidi, il 15 novembre 1808. Rispetto al piano luosiano le differenze sono molte e sostanziali. Le nuove cattedre, che conservano l'intitolazione del progetto, nascono come conversione delle precedenti<sup>94</sup>, contribuendo forse a rendere meno netti ed incisi i cambiamenti introdotti con la riforma. Vengono del tutto eliminate le prescrizioni relative ai contenuti degli insegnamenti e si rimanda ad un successivo regolamento la determinazione dell'ordine dei corsi ed il metodo di insegnamento nelle facoltà legali<sup>95</sup>. Questo verrà poi emanato il 4 gennaio 1809<sup>96</sup> e conterrà le disposizioni sulla didattica che Luosi avrebbe voluto nel provvedimento di riforma, ivi compresi gli obblighi dei professori e la figura dell'ispettore agli studi.

Cambiano anche le scuole speciali: quelle di diritto pubblico e diplomazia sono riunite in una e come terza viene istituita la scuola di Eloquenza pratica del foro<sup>97</sup>, idea anche questa romagnosiana. Delle scuole della Capitale non è neppure individuato il titolo che in esso si acquisisce né, tanto meno, la sua necessità per accedere alle cariche direttive. Infine, scompare rispetto al progetto l'Accademia di Legislazione. Insomma un provvedimento molto più scarno, di soli dodici articoli<sup>98</sup>.

Nel dicembre 1809 Luosi, su indicazione di Romagnosi<sup>99</sup>, prescrive finalmente il primo libro di testo per la cattedra civilistica sul *Code civil*<sup>100</sup>. È il Commentario di Onofrio Taglioni<sup>101</sup>, edito da Sonzogno in quell'anno. Esso, comunque, deve avere un ruolo «sussidiario», «fermo restando che il solo Codice Napoleone debba servir di testo alle Lezioni»<sup>102</sup>.

93 *Ibidem*.

94 Art. 4 del decreto 15 novembre 1808.

95 Ivi, Art. 11.

96 *Regolamento particolare relativo all'ordine dei corsi e al metodo d'istruzione nelle Facoltà legali delle tre Università del Regno* del 4 gennaio 1809. Cfr. E. D'Amico, *La facoltà giuridica pavese dalla riforma francese all'unità*, in "Annali di storia delle università italiane", 7 (2003), pp. 115-116, alla nt. 31 (a p. 115 è riportata erroneamente la data del 1808).

97 Mannori, *Uno stato per Romagnosi* cit., II, pp. 21-22.

98 Il *Decreto riguardante il piano d'istruzione generale* del 15 novembre 1808 è conservato in diverse copie manoscritte in ASMi, *Studi Parte Moderna*, cart. 1, fasc. 2, ed è pubblicato in *Statuti e ordinamenti* cit., pp. 314-317.

99 Con lettera a Luosi del novembre 1809, in Romagnosi, *Lettere* cit., pp. 140-141.

100 Lettera di Scopoli al reggente dell'Università pavese 4 dicembre 1809, in ASPv, *Università, Rettorato, Lezioni calendari, orari*, cart. 177.

101 Su questo giurista A. Cannata, *Das ABGB un die juristische Kultur in der Lombardei*, in "Forschungsband Franz von Zeiller (1751-1828). Beiträge zur Gesetzgebungs und Wissenschaftsgeschichte", a cura di W. Selb e H. Hofmeister, Wien-Graz-Koln, 1980, pp. 47-50; E. D'Amico, *Agostino Reale e la civilistica lombarda nell'età della Restaurazione*, in *Studi di storia del diritto*, II, 1999, p. 799 e nt. 84; Ferrante, *Un ruolo per l'interprete: la scienza giuridica italiana tra Code Napoléon e ABGB*, in *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, Atti del Convegno Internazionale (Pavia, 11-12 ottobre 2002), a cura di P. Caroni e E. Dezza, Padova 2006, pp. 349-351.

102 Come precisa il ministro Luosi, rapporto cit. *supra*, nt. 92. Per la cattedra di Econo-

Nei confronti del nuovo assetto degli studi si ripropongono a Pavia le difficoltà della docenza. Nel 1809 addirittura interviene il vice-prefetto a ricordare ai professori il dovere di attenersi ai libri di testo adottati<sup>103</sup>.

Fra tutte, la materia che certamente non dà i frutti sperati è quella di Diritto pubblico interno del Regno. In questa cattedra il docente è tenuto a spiegare le costituzioni del Regno, il Regolamento organico della giustizia civile e punitiva, le attribuzioni delle autorità statali e i loro atti in rapporto colle giurisdizioni civili, militari e politiche, i rapporti necessari tra Stato e cittadini. Forse il professor Prina rimane ancorato alla tradizionale impostazione di stampo settecentesco o, forse e in aggiunta, si limita ad un'arida esegesi<sup>104</sup>. Quest'ultima, però, per una disciplina così nuova, fondamentale e complessa secondo Luosi non è sufficiente. Il corso richiede che sia messa in evidenza la centralità e la connessione della materia con tutto il nuovo sistema legislativo. Si deve aver cura di formare i giovani, soprattutto coloro che si avvieranno alla carriera legale ed i futuri funzionari della pubblica amministrazione, secondo «lo spirito ed i principj»<sup>105</sup> di questa parte caratterizzante il nuovo Stato. Luosi percepisce, infatti, le leggi amministrative come un sistema inviolabile e fisso, e tale si preoccupa che rimanga nella fase applicati-

---

mia pubblica e diritto commerciale la scelta cade sull'opera *Della giurisprudenza marittimo-commerciale antica e moderna trattato dell'avvocato Luigi Piantanida* edita a Milano tra il 1806 ed il 1809 (missiva di Moscati al direttore generale della pubblica istruzione 31 gennaio 1809, in ASPv, *Università, Rettorato, Lezioni calendari, orari*, cart. 177).

103 «I professori che mancassero all'osservanza di questa massima, sarebbero chiamati a renderne conto» (lettera del vice-prefetto al rettore dell'Università 21 gennaio 1809, *ibidem*).

104 «La Cattedra di Diritto pubblico interno non ha forse prodotto effetti che se ne aspettavano, appunto perché non furono fino ad ora ben ravvisati il soggetto di essa né i rapporti che la congiungono strettamente col sistema generale della nuova legislazione. Il soggetto di questa scuola non si limita ad un arido commento degli statuti costituzionali, od un'astratta enumerazione delle diverse autorità dello Stato e delle loro attribuzioni. Bensì le leggi amministrative (siccome quelle che esprimono l'azione dello Stato sui cittadini che lo compongono, e i rapporti abituali e necessarij, o istantanei, che legano i cittadini collo Stato) vengono a formare la massima e più utile parte di siffatta scienza. Le leggi amministrative hanno lo stesso scopo, lo stesso carattere e producono gli stessi effetti delle leggi giudiziarie» (missiva di Luosi 6 ottobre 1810, in ASMi, *Studi Parte Moderna*, cart. 988, fasc. 6). Di una simile sterile e scarna esegesi si lamentano gli ispettori generali di Francia nei confronti della didattica impartita nelle facoltà d'oltralpe: cfr. Ferrante, *Dans l'ordre établi* cit., pp. 61-63, 65-66, 70.

105 «Importa dunque assaissimo che tutti quelli i quali un giorno eserciteranno la professione legale conoscano la formazione, l'organizzazione e gli attributi delle autorità amministrative, e se ne valgano o per sostenere le ragioni dei privati o per difendere l'interesse dello Stato. Bisognerebbe ugualmente che tutti i funzionari della pubblica amministrazione ne conoscano lo spirito e i principj. Essi, appunto come gli avvocati di un privato, espongono presso i magistrati ai quali appartengono i mezzi di difesa dell'amministrato, e ne discutono bene stesso la forza o gli svantaggi. Ed è un errore il credere che colla sola pratica, istitutrice lenta e frequentemente fallace, si possa giungere a conoscere le forme tutelari e conservatrici dell'amministrazione, le quali dacchè debbono essere applicate suppongono necessariamente alle cure dei principj regolativi» (missiva di Luosi 6 ottobre 1810 cit.).

va<sup>106</sup>. In sostanza, è una cattedra di diritto amministrativo quella che il Gran Giudice vorrebbe attivata, il cui vero oggetto – le leggi amministrative appunto – trovi adeguato e profondo discernimento, anche con l'aiuto – ancora una volta – della giurisprudenza<sup>107</sup>. Una consapevolezza dell'avanzare del nuovo stato amministrativo che stenta a farsi strada anche in Francia<sup>108</sup>.

Queste ulteriori istruzioni sortiscono un qualche – ma non risolutivo – effetto. Il professor Prina, titolare di questa difficile cattedra, nel prospetto delle lezioni dell'anno accademico 1812-1813 segnala di aver concluso, nella seconda parte del corso, la spiegazione dei principii generali delle costituzioni del Regno e di affrontato i principii generali della pubblica amministrazione, la sua articolazione territoriale ed organizzativa<sup>109</sup>. Ma nel suo corso trovano altresì illustrazione anche il diritto delle genti e nella prima parte del magistero, dopo un'introduzione generale, una lunga carrellata storica delle vicende del 'Regno d'Italia' dai primordii sotto i Re Goti, Longobardi etc., sino alla Pace di Costanza e via via dal dominio spagnolo a quello austriaco. Infine Prina affronta la spiegazione delle «legislazioni civili, che regolavano gli interessi del Cittadino Italiano, e li varj sistemi di pubbl(ica) Amministrazione ch'ebbero luogo ne' diversi tempi, e Governi». Solo dopo di ciò si arriva a trattare della corrente forma di governo e dei suoi «particolari vantaggi»<sup>110</sup>.

Nella cattedra di Diritto naturale e sociale, l'abate Pietro Tamburini non rinuncia alle lezioni di filosofia morale<sup>111</sup>. Quest'ultimo, nella sua qualità di reggente, segnala per l'anno accademico 1810-1811 che, eccettuato il «diligentissimo» Giardini, i docenti sono costretti a riservarsi, oltre al giovedì, un altro giorno «di respiro» per preparare le lezioni. Il vecchio maestro trova la ragione di ciò nei cambiamenti apportati dal nuovo piano<sup>112</sup>.

Luigi Piccoli invece, giunto alla cattedra processualpenalistica per indicazione del ministro Luosi<sup>113</sup>, per parte sua si limita ad un mero elenco di argomenti senza aggiungere spiegazioni di sorta, attenendosi probabilmente ad

106 «La vigilanza graduata che le autorità amministrative hanno le une sovra alle altre; lo stabilimento degli appelli alle autorità superiori quando vi sia lesione, i mezzi di repressione introdotti, provano abbastanza l'intendimento di ridurre le leggi amministrative e la loro esecuzione ad un sistema inviolabile e fisso» (*ibidem*).

107 Essa si può desumere dalle deliberazioni del Consiglio di Stato e dalle Ordinanze ministeriali, (*ibidem*).

108 Per il contesto francese, Ferrante, *Dans l'ordre établi* cit., p. 64.

109 *Prospetto delle lezioni della seconda terziaria dell'anno scolastico corrente*, datato 26 aprile 1813 e firmato da Prina, in ASPv, *Università, Rettorato, Lezioni calendari, orari*, cart. 178.

110 *Prospetto delle lezioni Nella prima ora scorsa terziaria dell'andante anno scolastico*, datato 5 febbraio 1813 e firmato da Prina, in ASPv, *Università, Rettorato, Lezioni calendari, orari*, cart. 178.

111 Dezza, *Dalle «scienze utili»* cit., pp. 374-375 e nt. 16.

112 D'Amico, *La facoltà giuridica pavese* cit., p. 117.

113 Come si evince da una lettera riservata del diretto generale della pubblica istruzione Moscati a Luosi del 10 gennaio 1810, in ASMi, *Studi Parte Moderna*, cart. 950. Su questo giurista, Andreoni - Demuru, *La Facoltà* cit., pp. 145-148, e A. Santangelo Cordani, *L'insegnamento di Luigi Piccoli e il sistema delle successioni intestate nella Lombardia napoleonica*, in *Formare il giurista* cit., pp. 323-364.

una più stretta esegesi.

Neanche tra gli addetti ai lavori le novità sono ben comprese: Giovanni Scopoli, successore di Moscati alla direzione della pubblica istruzione dal 9 ottobre 1809<sup>114</sup>, per risparmiare sulle spese dell'istruzione, arriva a proporre di accorpare l'insegnamento del diritto pubblico con il corso di diritto naturale<sup>115</sup>.

#### *4. Italianità o francesizzazione? Conclusioni*

Questo, in conclusione, il programma luosiano di riforma degli studi giuridici. Appare chiaro che sin dal 1805, anno in cui accede alla carica di Gran Giudice del Regno, Luosi pensi a una formazione universitaria dall'impianto strettamente legalistico e, dunque, immediatamente allineato con l'elaborazione legislativa e giurisprudenziale. Anzi, il rilievo che Luosi pretende per il codice civile prima e per le leggi amministrative poi – in sostanza i due cardini del modello statale napoleonico –, mostrano quanto il Gran Giudice sia lucido e consapevole interprete degli epocali cambiamenti in atto.

Si è accennato alle difficoltà riscontrate da alcuni docenti a insegnare secondo le strette coordinate indicate da Luosi. Le nuove leggi, il continuo aggiornamento giurisprudenziale e, più in generale, il mutato quadro dell'istruzione impongono un ripensamento della didattica che si risolve in una sorta di rivoluzione culturale. La dottrina che i professori ben conoscono e nella quale si sono formati o è superata o deve avere, secondo gli intendimenti luosiani, un ruolo ormai marginale e meramente funzionale al diritto posto. È piuttosto la giurisprudenza delle corti ad aver il compito di illustrare l'esatta applicazione delle leggi. E ai docenti non rimane che la prospettiva esegetica. Forse non è un caso che Romagnosi, che ha dell'educazione universitaria tutt'altro concetto, insegni diritto civile solo per pochi mesi.

Eppure, proprio nel confronto con il suo più stretto collaboratore emergono con chiarezza le determinazioni del ministro in merito all'istruzione. A discapito delle convinzioni del giurista piacentino e suo malgrado, Luosi porta avanti un piano di studi che, sebbene si debba alla penna romagnosiana (in una diversa prospettiva, come si è visto), segnala chiaramente l'opzione legalistica e sacrifica senza remore le istanze educative filosofiche e dottrinali, che invano il giurista emiliano ha cercato di tradurre in legge. La diversità dei due progetti (il progetto di Regolamento di Romagnosi del 1807 e il disegno presentato da Luosi nel 1808) coinvolge a fondo scopi e metodi dell'insegnamento. Il Gran Giudice, come dimostra in altre occasioni, sa scegliere gli uomini da porre al suo fianco, ma non rinuncia a soppesarne il lavoro. Se la centralità del diritto del nuovo stato è un dato ormai acquisito tanto per

<sup>114</sup> L. Blanco, *Il viaggio di un funzionario: l'itinerario germanico di Giovanni Scopoli*, in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", 21 (1995), XXI, pp. 445-451. Sul direttore, si veda anche L. Ambrosoli, *Giovanni Scopoli tra Regno Italico e Restaurazione*, in Id., *Educazione e società tra Rivoluzione e Restaurazione*, Verona 1987, pp. 115-179; Pepe, *Giovanni Scopoli cit.*, pp. 411-433.

<sup>115</sup> D'Amico, *La facoltà giuridica pavese cit.*, p. 115.

Luosi quanto per Romagnosi, ciò non di meno la cornice in cui tale rilevanza è attribuita allontana il ministro dal suo collaboratore. Nell'ottica luosiana si è ormai precisato il rapporto tra legge e dottrina e tra volontà e ragione a tutto vantaggio della imposizione legislativa e a detrimento delle elaborazioni scientifiche.

Al di là di questa non piccola differenza, la valutazione dell'istruzione come necessario coronamento dell'incedere del nuovo Stato e la convinzione della necessità di una classe dirigente di massimo livello accomunano il Gran Giudice e il giurista emiliano. Non vi è dubbio, infatti, che l'istruzione giuridica sia ritenuta sia da Luosi che da Romagnosi un anello essenziale della catena delle riforme.

Il ruolo demandato dalla politica alla didattica risulta dunque fondamentale per l'incardinarsi del Regno su basi nazionali. Ai docenti è affidato il compito di far conoscere il nuovo diritto, ma anche di contribuire a consolidare il nuovo Stato. Di contro, ad una prima analisi dell'impostazione didattica di taluni docenti emerge una certa resistenza al piano novellato, probabilmente poggiata su eredità culturali piuttosto che su orientamenti ideologici. Le aspettative nei confronti dell'educazione dei giuristi sono, dunque, molto alte ma in parte rimangono disattese.

Guardando dal fronte interno dell'Università, anche per i docenti l'introduzione dei codici rappresenta un indubbio cambiamento. La formazione universitaria, sino ad allora basata sulla plurisecolare tradizione di diritto comune, deve confrontarsi con il nuovo sistema voluto dal legislatore. Sotto questo profilo, forse è più difficoltoso del previsto l'inevitabile adattamento degli insegnamenti ai rinnovati piani didattici e, conseguentemente, del nuovo ruolo della didattica – e più in generale del giurista – in un sistema non più giurisprudenziale.

Nel 1805, invero, se da un lato Luosi ingiunge taluni adeguamenti al piano d'istruzione francese del 1804, dall'altro non pretende l'immediato aggiornamento degli studi a tutte le novità normative. Nonostante ciò non può prescindere dall'anticipare l'assimilazione del *Code civil*. Questo deve ancora convivere con le opere di esponenti della cultura giusrazionalista e giusnaturalista di matrice mitteleuropea, vagliati peraltro dal ministro, come gli altri libri di testo, con un'ottica attenta alla fruibilità nella didattica ed al più recente quadro geografico-politico, innovato dall'ascesa di Napoleone. La scelta di un solo francese, Mably, autore fra l'altro di idee estreme nella sua stessa patria, non depone per un giudizio di servile sottomissione alla Francia.

Nonostante l'incompiutezza dell'originario piano melziano del 1803, l'intervento del piano d'istruzione francese del 1804 e le successive incertezze dei professori pavesi, Luosi non opta comunque, come pure avrebbe potuto, per una facile importazione dei modelli e delle opere francesi. Anzi, incentivando la pubblicazione di lezioni e di manuali, sembra chiedere ai docenti uno sforzo di italianità. Se è vero che il Gran Giudice vuole far passare l'assimilazione della produzione giuridica francese per eccellenza, rappresentata dal *Code civil*, attraverso l'insegnamento universitario, è altrettanto vero che egli intende far crescere sui pilastri del nuovo Regno una cultura univer-



sitaria italiana. Non è facile, invece, comprendere se l'utilizzo comparativo del diritto romano, che rimarrà un tratto caratterizzante della dottrina lombarda anche in epoca austriaca, sia uno stratagemma per far meglio accogliere il Codice Napoleone o se sia – anche – un modo per renderlo più “italico”. Di certo, tale accostamento è conforme alla direttiva impartita oltralpe dal piano di studi del 1804.

Ad un più ampio confronto con quest'ultimo, però, la riforma di Giuseppe Luosi non è priva di scelte autonome. La presenza ingombrante del *Code civil* e dell'impianto francese non si ritrova nel progetto voluto dal Gran Giudice. Sebbene il nuovo testo legislativo debba rivestire, sin dalle istruzioni luosiane del 1805, un ruolo di decisa centralità nella didattica universitaria, le altre cattedre non ne rimangono schiacciate. Anzi, la predisposizione di un corso di Diritto pubblico interno, con i suoi contenuti palesemente amministrativi, mette in luce una chiarezza di percezione in merito al delinearsi del nuovo Stato che il legislatore francese del 1804 non ha avuto. Per vero, già le scelte della Repubblica Italiana appaiono, in tema di didattica universitaria, a confronto con quelle francesi, maggiormente consapevoli dell'articolarsi dei diversi rami del diritto.

Nel 1811 Luosi potrà con orgoglio affermare di aver assicurato alle leggi, oltre alla *forza della sanzione*, anche la *forza della persuasione*<sup>116</sup>. L'operazione culturale avviata nel 1805 sembra dunque avere raggiunto il suo compimento. Tre anni dopo, l'università subirà una parziale involuzione dovuta al ritorno degli Asburgo. La storia dimostrerà che l'impronta impressa agli studi giuridici pavesi dal Gran Giudice Giuseppe Luosi sarà irreversibile.

---

116 Ivi, p. 117.